

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 2

OGGETTO: Decreto decisorio TAR Lazio, Sezione Terza Quater, n. 155/2021 REG. PROV. PRES.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 25 febbraio 2021)

Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e s.m.i.;

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il DPCM del 14 novembre 2017 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

Vista la propria deliberazione n. 32 del 21 dicembre 2017, con la quale è stato eletto Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il dott. Guglielmo Loy;

Vista la propria deliberazione n. 30 del 19 dicembre 2019, con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

Vista la determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, con cui è stato approvato il previgente Regolamento di Organizzazione INPS;

Richiamate le osservazioni espresse su di esso dal Collegio dei Sindaci nel verbale n. 21 del 5 luglio 2016;

Richiamata altresì l'esigenza di un intervento dei ministeri vigilanti al fine di addivenire al pieno rispetto dei principi della cooperazione istituzionale e della leale collaborazione tra Organi, espressa dal medesimo Collegio nel successivo verbale n. 23/2016;


Il Segretario

Richiamato ancora quanto espresso nella nota informale, inviata dall'allora Presidente CIV Pietro Iocca al Presidente dell'Istituto, in riferimento all'introduzione, nel Regolamento di Organizzazione, ed in particolare negli articoli 6, comma 1, ed 8 di elementi che illegittimamente limitavano le prerogative del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

Ricordato che, nella nota informale di risposta, il Presidente si era dichiarato disponibile a correggere solo un errore materiale contenuto nell'articolo 6;

Vista la propria deliberazione n.11/2016, con cui il Consiglio invitava il Presidente dell'istituto a ritirare la propria determinazione 89/2016, ritenendo che gli articoli 6, comma 1, ed 8 di esso contenevano disposizioni indebitamente lesive delle attribuzioni del Consiglio, dal momento che l'art. 6 eliminava indebitamente l'obbligo del Presidente INPS ad osservare gli indirizzi generali espressi dal CIV, mentre l'art. 8 eliminava il principio che impone al Direttore Generale l'obbligo di attuare le linee di indirizzo programmatiche definite dal Consiglio, riservandosi altresì di ricorrere in giudizio in caso di inottemperanza;

Vista la determinazione presidenziale n. 100/2016, con cui il presidente INPS non ritirava il regolamento, ma si limitava a correggere un errore materiale contenuto nell'articolo 6, senza peraltro intervenire sul disposto normativo dell'art.8;

Richiamate le osservazioni sulla determina correttiva formulate dal Collegio dei Sindaci nei verbali n. 24 e 25 del 2016;

Ricordato che il Presidente dell'INPS, nonostante i rilevati formulati dal CIV e dal Collegio dei Sindaci, non ha ritirato la determinazione 89/2016 ed ha anzi adottato le consequenziali determinazioni presidenziali n. 106, 110 e 111 del 2016;

Vista la determinazione n. 132 del 12 ottobre 2016, con cui il Presidente INPS modificava ulteriormente il Regolamento di Organizzazione, senza peraltro intervenire sull'art. 8;

Ricordato che, a seguito dell'adozione della nuova delibera, il Presidente pro tempore del CIV dott. Pietro Iocca scioglieva la riserva espressa nella delibera 11/2016, conferendo mandato, nella propria qualità di Presidente CIV ed in nome proprio, agli avvocati Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto (Studio Cintioli ed associati) per ricorrere in giudizio avverso la determinazione del Presidente CIV n. 89/2016;


Il Segretario

Considerato che la consiliatura presieduta dal dr. Pietro Iocca si è conclusa a ricorso ancora pendente;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha introdotto nuova disciplina dell'Ordinamento *degli Enti previdenziali pubblici*, attuata novellando l'art. 3 del decreto legislativo 479/94 mediante l'introduzione della figura del vicepresidente e la reintroduzione del Consiglio di Amministrazione;

Visto il DPCM 6 novembre 2019, con cui è stata data attuazione al disposto normativo, ricostituendo il Consiglio di Amministrazione INPS;

Vista la deliberazione dell'Organo neo-costituito n. 4 del 6 maggio 2020, con cui è stato adottato il nuovo Regolamento di Organizzazione;

Vista la nota del 17 luglio 2020, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, con la quale il Presidente CIV rappresentava le osservazioni del Consiglio in merito al nuovo Regolamento di Organizzazione,

Vista la propria deliberazione n. 13 del 6 agosto 2020, in cui il CIV ha rappresentato la necessità di individuare soluzioni condivise tra gli Organi dell'Istituto in merito alle problematiche più rilevanti, tra le quali veniva annoverata la necessità di una revisione del Regolamento di Organizzazione sulla base delle osservazioni formulate dal Consiglio sullo stesso, quali rappresentate nella nota del Presidente CIV del 17 luglio 2019, ora richiamata;

Visto il decreto decisorio 155/2021 REG. PROV. PRES., con cui il Presidente della sezione terza quater del TAR del Lazio ha dichiarato che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione dell'atto depositato il 17/07/2018, con il quale il Presidente pro tempore del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, limitatamente alla costituzione in proprio nel processo;

Rilevato che tale dichiarazione investe necessariamente il solo ricorso proposto dal dr. Iocca in nome proprio, essendo rimessa alle valutazioni del Consiglio la decisione in merito alla prosecuzione del ricorso proposto quale Presidente CIV;

Preso atto che il legale ha segnalato la possibilità di proporre opposizione al decreto nel termine di sessanta giorni dal 22 gennaio 2021, ossia entro il 23 marzo 2021;


il Segretario

Rilevato che, nel frattempo, il Regolamento di Organizzazione approvato con determinazione presidenziale n. 89 del 2016, ed aggiornato con determinazioni presidenziali n. 100 e 132 del medesimo anno, è stato abrogato e sostituito col Regolamento adottato con deliberazione CdA n. 4/2020, il quale però lascia inalterato il disposto del previgente articolo 8;

Rilevato quindi che esso continua a mantenere le gravi e sostanziali criticità, rispetto al disposto normativo, a suo tempo rilevate e poste alla base del ricorso al Giudice amministrativo, e con esse le lesioni a suo tempo denunciate, rispetto alle quali il Consiglio di indirizzo e vigilanza ora conferma la valutazione negativa e l'esigenza di un rapido superamento;

Ritenuto che la decisione del TAR presenti profili di non condivisibilità quanto alla mancata distinzione tra la legittimazione ad agire del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e quella dell'Organo da lui rappresentato;

Richiamato quanto indicato nella propria deliberazione n. 13 del 6 agosto 2020, in riferimento alla necessità di individuare soluzioni condivise tra gli Organi dell'Istituto in merito alle problematiche più rilevanti, tra cui era espressamente indicata la rivisitazione del Regolamento di Organizzazione;

Considerato il parere della Commissione Istituzionale, che costituisce parte integrante della presente deliberazione,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che il nuovo Regolamento di Organizzazione, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 4 del 6 maggio 2020 mantiene le criticità, rispetto al dettato normativo, a suo tempo rilevate a proposito del previgente Regolamento e poste alla base del ricorso al giudice amministrativo;
- 2) Di confermare quanto espresso nella propria deliberazione n. 13 del 6 agosto 2020, in riferimento alla necessità di individuare soluzioni condivise tra gli Organi dell'Istituto in merito alle problematiche più rilevanti, tra le quali veniva espressamente indicata la necessità di una revisione del Regolamento di Organizzazione;


Il Segretario

- 3) Di dare mandato al Presidente del CIV Inps di formalizzare, per conto del Consiglio, la scelta di non opporsi all'emanato Decreto decisorio 155/2021 REG. PROV. PRES. della sezione terza quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

IL SEGRETARIO
(Gaetano Corsini)

Documento firmato in originale

IL PRESIDENTE
GUGLIELMO LOY

Documento firmato in originale

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Commissione Istituzionale

Parere sul Decreto del Presidente del Tar Lazio n. 00155/2021 del 12 gennaio 2021 (Causa TAR R.G. 10871/2016)

PREMESSA

Con determinazione Presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016 veniva approvato il Regolamento di Organizzazione dell'INPS.

Il Collegio dei sindaci dell'INPS aveva espresso, con proprio verbale n. 21 del 5 luglio 2016, un sostanziale parere negativo in ordine al provvedimento adottato dal Presidente dell'INPS, riscontrando nello stesso numerosi profili di illegittimità ed una modifica delle attribuzioni riconosciute dalla legge agli Organi dell'Istituto. L'Organo di controllo ravvisava, nel contempo, l'esigenza (ribadita anche con successivo verbale n. 23/2016) di un autorevole intervento dei Ministeri vigilanti al fine di addivenire al pieno rispetto dei principi della cooperazione istituzionale e della leale collaborazione tra gli Organi.

Successivamente, condividendo appieno i rilievi formulati dal Collegio dei Sindaci, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza rappresentava al Presidente dell'Istituto l'introduzione, nell'articolato del Regolamento di Organizzazione, di elementi di illegittimità che limitavano e/o modificavano le funzioni riconosciute al Consiglio ed agli altri Organi dell'Ente dalla vigente normativa (la legge 88/89 e i decreti legislativi nn. 29/93, 479/94, 80/1998, 165/2001 ecc.).

Tali elementi determinavano, infatti, un pregiudizio nel bilanciamento dei poteri fra gli Organi dell'Istituto, nei compiti e nelle responsabilità assegnate rispettivamente al Presidente ed al Direttore Generale e nelle attribuzioni del Consiglio di indirizzo e Vigilanza.

A seguito delle predette osservazioni informali, il Presidente dell'Istituto inviava una nota con la quale, nell'evidenziare che nell'art. 6 del Regolamento di Organizzazione *"il richiamo all'osservanza delle linee di indirizzo generale stabilite dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per l'esercizio delle predette funzioni da parte del Presidente è rimasto circoscritto, per mero refuso, alla sola lett. b) del comma 1 del citato articolo, anziché essere inserito direttamente nel primo periodo del medesimo comma che fa riferimento, invece, in generale alle funzioni svolte dal Presidente"*, comunicava la volontà di procedere quanto prima alla rettifica del citato art. 6.


Il Segretario

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, tuttavia, ritenendo che la sola correzione dell'errore materiale sopracitato di cui all'art. 6 comma 1 non fosse da sola sufficiente a modificare l'impianto del nuovo schema di Regolamento di Organizzazione, che presentava importanti profili di illegittimità e criticità che vanno ad incidere sull'equilibrio dei ruoli, poteri e funzioni degli Organi dell'Istituto, adottava la deliberazione n. 11 del 26 luglio 2016.

Con tale deliberazione il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha impegnato il Presidente pro - tempore dell'INPS a ritirare la determinazione n. 89/2016, e dava mandato al Presidente pro tempore del CIV a ricorrere all'autorità giudiziaria amministrativa in caso di mancato ritiro entro tre giorni della stessa determinazione.

Le motivazioni della suddetta deliberazione si rilevano nel corpo della stessa, dove si evidenzia che il Regolamento di Organizzazione adottato con la determinazione presidenziale n. 89/2016 interveniva direttamente sulle prerogative degli Organi dell'INPS, modificando il sistema duale di *governance* dell'Istituto basato sulla netta separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo da una parte e le attività di attuazione e gestione dall'altra.

In particolare, risultavano lese le attribuzioni del CIV dagli artt. 6 e 8 del Regolamento di Organizzazione di cui alla delibera presidenziale n. 89 del 2016.

In specifico l'art. 6, comma 1, del documento presentava profili di non conformità al quadro normativo vigente, in quanto eliminava, rispetto al testo del previgente Regolamento di Organizzazione, l'obbligo da parte del Presidente dell'Istituto di osservare gli indirizzi generali fissati dal CIV.

Con riferimento al successivo art. 8, invece, si riscontrava un contrasto con la normativa vigente dovuto all'eliminazione del principio generale che impone al Direttore Generale di attuare le linee di indirizzo programmatiche definite dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. Tale eliminazione consentiva di introdurre una impropria mediazione del Presidente dell'INPS tra gli indirizzi dell'Organo di indirizzo politico e l'Organo di gestione.

Alla deliberazione del CIV n. 11/2016 è seguita la determinazione presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 con la quale il Presidente dell'INPS ha modificato solo l'art. 6 del Regolamento di Organizzazione eliminando il refuso dallo stesso comunicato con nota di cui sopra.

Nessuna modifica è stata invece apportata al successivo art. 8 in quanto, con la nota di trasmissione della citata determinazione 100/2016, il Presidente

pro tempore dell'Istituto Tito Boeri comunicava di ritenere che la formulazione prevista dall'articolo in questione riproducesse letteralmente le disposizioni di cui all'art. 8 del DPR n. 639/1970, come sostituito dall'art.12 della legge n. 88/1989.

Il Collegio dei Sindaci è intervenuto di nuovo sul Regolamento di Organizzazione con successivo verbale n. 24 del 27 luglio 2016, rinnovando al Presidente dell'Istituto l'invito a ricercare ampie linee di convergenza e condivisione in relazione alla predisposizione ed all'adozione di atti aventi rilevanza cruciale per l'efficace azione amministrativa dell'Ente, mediante specifiche occasioni di dialogo costruttivo fra Organi e nel pieno rispetto delle loro distinte prerogative ed attribuzioni.

Con successivo verbale n. 25 del 2 agosto 2016 l'Organo di controllo, nel prendere atto delle modifiche apportate dal Presidente dell'Istituto con la citata determinazione n. 100/2016, ha evidenziato come le stesse non consentivano il completo superamento dei profili di non conformità al dettato normativo e non apportavano alcuna modifica all'impostazione generale del documento. Di conseguenza il Collegio ravvisava, ancora una volta, l'esigenza di un autorevole intervento dei Ministeri vigilanti al fine del superamento dei profili di illegittimità e criticità riscontrate e per il ripristino del corretto svolgimento delle attività amministrative.

Nonostante la deliberazione del CIV n.11/2016 ed i numerosi rilievi formulati dal Collegio Sindacale al Regolamento di Organizzazione, il Presidente dell'Istituto adottava i seguenti atti che sono una "diretta derivazione" del predetto Regolamento:

- determinazione n. 106/2016 *"rideterminazione della dotazione organica del personale dell'Istituto"*;
- determinazione n. 110/2016 *"ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'INPS"*;
- determinazione n. 111/2016 *"criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali"*.

Con successiva determinazione n. 132 del 12 ottobre 2016 il Presidente dell'Istituto modificava ulteriormente il Regolamento di organizzazione senza apportare alcuna variazione all'art. 8.

Non essendo intervenute le modifiche del Regolamento di organizzazione richieste il Presidente pro tempore del Consiglio di indirizzo e vigilanza, dott. Pietro Iocca, coerentemente con quanto disposto nella deliberazione CIV n.

11/2016, conferiva mandato agli avvocati Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto (Studio Cintioli e Associati) per la proposizione di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per l'annullamento delle citate determinazioni n. 89 e 100 del 2016 e di tutti gli altri atti presupposti connessi e conseguenti.

Il ricorso, presentato in data 26 settembre 2016 dal dott. Pietro Iocca in proprio e nella qualità di Presidente Pro tempore del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps, veniva registrato al n. 10871/2016 del Registro Generale e assegnato alla sezione terza quater del Tribunale Amministrativo del Lazio.

Il mandato veniva conferito dal dott. Pietro Iocca anche in proprio al fine di prevenire eventuali eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di soggettività giuridica autonoma in capo al Consiglio di Indirizzo e vigilanza.

In altre parole, essendo dubbio se il CIV potesse essere considerato un organo avente una propria autonomia rispetto all'INPS, e dunque munito del potere di promuovere giudizi in proprio, si tentò di superare tale questione mediante il rilascio di un mandato da parte del dott. Iocca quale persona fisica facente parte del CIV e dunque in quanto tale interessato a non vedere limitate le proprie attribuzioni.

Con successivi atti di motivi aggiunti, sempre in proprio e nella qualità di Presidente del CIV, venivano impugnate anche le determinazioni presidenziali n. 132 del 12 ottobre 2016 (modifica al Regolamento in questione – Determine 89/2016 e 100/2016 di cui sopra) e la nota del Presidente dell'INPS prot. 7729 del 1° dicembre 2016.

La consiliatura del CIV presieduto dal dott. Iocca terminava nel novembre 2017 a ricorso ancora pendente e il medesimo Iocca – cessato dall'incarico di Presidente – comunicava in data 8 maggio 2018 agli avvocati patrocinanti la propria volontà di rinunciare al ricorso incardinato nel 2016 per sopravvenuta carenza di interesse, incaricando gli stessi di predisporre e depositare in giudizio apposito atto di rinuncia.

In data 18 luglio 2021 i legali presentavano al Tar la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse con esclusivo riferimento alla posizione del dott. Iocca, facendo salve le determinazioni che il nuovo CIV avesse assunto in merito alla prosecuzione del giudizio pendente.

LA NUOVA GOVERNANCE DELL'INPS

Con il decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26 veniva modificata la governance dell'Istituto, ripristinando tra gli Organi dell'Istituto il Consiglio di Amministrazione e inserendo, al contempo, tra gli stessi, il Vice Presidente. Tale norma ha previsto la riassegnazione al CDA

delle funzioni precedentemente devolute al Presidente dell'Istituto per effetto del d.l. 78/2010 (conv. Legge 122/2010).

LA DELIBERAZIONE CDA N. 4 DEL 6 MAGGIO 2020

Il nuovo CDA, costituito con D.P.C.M del 16 dicembre 2019, ha proceduto con deliberazione n. 4 del 6 maggio 2020 ad adottare il nuovo Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, per renderlo, tra l'altro, coerente con le sopradette modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 4/2019.

Tale testo abrogava implicitamente il regolamento adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 2016 ed aggiornato con determinazioni n. 100 e 132 del medesimo anno, ma continuava a mantenere le gravi e sostanziali criticità, rispetto al disposto normativo, a suo tempo accertate, lasciando sostanzialmente immodificato l'art. 8, e quindi confermando, in contrasto con la normativa vigente, l'eliminazione del principio che impone al Direttore Generale di attuare le linee di indirizzo programmatiche definite dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. All'impropria mediazione del Presidente dell'INPS tra gli indirizzi strategici del CIV e l'Organo di gestione si sostituiva quella del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Indirizzo e vigilanza, con nota del 17 luglio 2020 del Presidente del CIV, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione INPS e al Direttore Generale ha formulato le osservazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in merito al Regolamento di Organizzazione dell'Istituto approvato con la deliberazione CDA n. 4 del 6 maggio 2020.

In tale nota il Presidente del CIV rappresentava di aver atteso la nuova versione del Regolamento di Organizzazione anche per risolvere, come più volte annunciato dal Presidente e dal Direttore Generale, il vulnus che aveva generato nella precedente consiliatura il conflitto in sede giurisdizionale innanzi al TAR Lazio.

Con successiva deliberazione n. 13 del 6 agosto 2020, il Consiglio di indirizzo e vigilanza, rilevando la necessità, nel rapporto tra gli Organi dell'Istituto, di individuare soluzioni condivise a significative problematiche istituzionali quali, tra le altre, le questioni relative al nuovo Regolamento di organizzazione dell'Istituto, proponeva agli altri organi di concordare le modalità per la valutazione congiunta delle osservazioni formulate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza sul nuovo Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, trasmesse dal Presidente del CIV al Presidente del CDA e al Direttore Generale con nota del 17 luglio 2020 di cui sopra.

IL DECRETO DEL PRESIDENTE TAR (SEZIONE TERZA QUATER) N. 00155/2021 DEL 12 GENNAIO 2021

In data 22 gennaio 2021 l'avvocato Giuseppe lo Pinto (studio Cintioli e associati) ha comunicato l'avvenuta emissione del decreto del presidente TAR Lazio n. 00155/2021 (PUBBLICATO IL 22 GENNAIO 2021) che ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso (all'epoca proposto dal dott. Iocca in proprio e nella qualità di Presidente del CIV) per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di giudizio. E ciò, nonostante quanto specificato nella sopracitata dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata nell'interesse del dott. Iocca in proprio, circa il fatto che l'eventuale prosecuzione del giudizio, per quanto riguarda la posizione del CIV, fosse rimessa alle valutazioni del nuovo Consiglio insediatosi nel novembre 2017.

Il legale, solo per scrupolo, ha segnalato infine che avverso tale decreto può essere proposta opposizione al Collegio con atto notificato a tutte le parti del giudizio nel termine di sessanta giorni dal 22 gennaio e dunque, entro il 23 marzo 2021.

LE VALUTAZIONI

In mancanza di modifiche al Regolamento di Organizzazione, si confermano le criticità a suo tempo denunciate con riferimento alla piena attuazione delle Linee di indirizzo del Consiglio di indirizzo e vigilanza.

La decisione del TAR confonde la legittimazione ad agire in proprio del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza con quella dell'organo da lui rappresentato, per cui sarebbe meritevole di impugnazione.

Quanto alle vie di soluzione dei contrasti tra gli Organi, il CIV ha da sempre condiviso l'invito a suo tempo rivolto dal Ministero del lavoro e dal Collegio dei sindaci di ricondurre la soluzione del problema - di cui quindi viene quindi confermata l'esistenza - al confronto tra gli Organi dell'Istituto, secondo il principio di leale collaborazione.

Va osservato che tale clima è oggi ripristinato e pone le basi per una rivisitazione del Regolamento ed il superamento del vulnus a suo tempo denunciato, consentendo di rivalutare la scelta del Consiglio di indirizzo e vigilanza e di confermare la scelta di individuare nella collaborazione istituzionale la sede più opportuna per la soluzione della questione.

Pur confermando, quindi, integralmente le criticità sostanziali del Regolamento, cui si aggiunge quella inerente alla decisione del TAR per i motivi sopra indicati,

Il Segretario


tenuto conto di quanto espresso nella propria deliberazione n. 13 del 6 agosto 2020 in riferimento alla necessità di individuare soluzioni condivise tra gli Organi dell'Istituto in merito alle problematiche più rilevanti, tra le quali veniva espressamente indicata la necessità di una revisione del Regolamento di Organizzazione, si propone al Consiglio di indirizzo e Vigilanza di adottare una delibera che, confermate le criticità esistenti (ivi compresa quella inerente la recente decisione del TAR), decida di soprassedere alla prosecuzione dell'iniziativa giudiziaria e di rimettere la soluzione del contenzioso alla leale collaborazione tra gli Organi.

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra considerato e valutato la Commissione Istituzionale del CIV, tenuto conto del clima di collaborazione Istituzionale instaurato nel rapporto con gli altri Organi dell'Istituto, propone al Consiglio:

- 1) Di prendere atto che il nuovo Regolamento di Organizzazione, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione INPS n. 4 del 6 maggio 2020 mantiene le criticità, rispetto al dettato normativo, a suo tempo rilevate a proposito del previgente Regolamento e poste alla base del ricorso al giudice amministrativo;
- 2) Di confermare quanto espresso nella propria deliberazione n. 13 del 6 agosto 2020, in riferimento alla necessità di individuare soluzioni condivise tra gli Organi dell'Istituto in merito alle problematiche più rilevanti, tra le quali veniva espressamente indicata la necessità di una revisione del Regolamento di Organizzazione;
- 3) Di dare mandato al Presidente del CIV Inps di formalizzare, per conto del Consiglio, la scelta di non opporsi all'emanato Decreto decisorio 155/2021 REG. PROV. PRES. della sezione terza quater del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Il Coordinatore
Fabio Pontrandolfi


Il Segretario